

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

- Sezione Civile I bis -

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giorgio RICCOMAGNO

dott. Enrico DELLA FINA

dott. Carmela ALPARONE

ha pronunciato il seguente

V.G. 555/10
CAON-281/11
REP. 360/11
DOHETTO, ELVA
RIPARAZIONE
Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

DECRETO

17 FEB. 2011

Letto il ricorso, depositato in data 27/5/2010, con il quale
rappresentata e difesa dagli avv. [redacted]

[redacted] e
[redacted] effettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Torino,
chiede l'equa riparazione del danno subito per l'indebito
protrarsi del procedimento civile di cui in ricorso, in violazione dell'art. 6, par.
1, della CEDU;

Preso atto delle difese delle parti;

Rilevato che il procedimento civile cui la ricorrente si riferisce è stato dalla
stessa promosso davanti al Tribunale di Savona con atto di citazione notificato
in data 12/10/2004, con il quale la [redacted] ha evocato in giudizio la s.p.a.
Telecom, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in proprio favore;

Rilevato che il processo di primo grado si è chiuso con sentenza pronunciata e
depositata in data 16/9/2009; che la ricorrente, deducendo l'irragionevole
protrarsi del procedimento, chiede di essere risarcita del danno non patrimoniale
subito, e consistente nel patema d'animo provato per il protrarsi del giudizio,
indicando quale entità del risarcimento la somma di € 3.000,00;

Ritenuto che la durata ordinaria del giudizio di primo grado avrebbe dovuto
essere, ordinariamente, di anni tre, e che tale periodo deve essere detratto da
quello complessivamente trascorso, al fine di determinare l'entità del ritardo
irragionevole nella decisione del giudizio: cosicché che il tempo
complessivamente trascorso dall'instaurarsi del giudizio, pari ad anni quattro e
mesi undici, ancorché venga detratto il periodo di cui sopra, ovvero i tre anni di
durata "fisiologica", ammontando a un anno e undici mesi, è superiore a quello
ragionevole;

Ritenuto, quanto ai danni di carattere non patrimoniale, la loro esistenza *in re
ipsa*, per il solo dato oggettivo del ritardo, ovvero per la semplice pendenza del
procedimento, che ha protratto (per l'anno e undici mesi di durata eccedente la
normalità) un'incertezza fonte di qualche preoccupazione;

Ritenuto che per tale voce di danno morale possa riconoscersi un importo,
equitativamente determinato sulla base delle considerazioni che precedono, in €.
750,00 per ciascun anno, essendo il periodo di irragionevole ritardo ricompreso
in quello "meno affittivo" (rispetto agli eventuali anni successivi) dei primi tre
anni (dato del tutto coerente alle determinazioni in proposito raggiunte dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione, si vedano in proposito le pronunce n.
16086 dell'8/7/2009 e n. 21840 del 14/10/2009), e dunque € 1.437,50;

tenuto, quanto alle spese legali sostenute dalla ricorrente, che esse, in applicazione del criterio della soccombenza, debbano essere rifuse da parte resistente (non potendosi peraltro accogliere la tesi di parte resistente, della compensazione delle spese stante la inderogabilità della presente procedura per il mantenimento del ristoro del danno da eccessiva durata del procedimento, in quanto essa comporta, ovviamente, un'inaccettabile compromissione del diritto del soggetto leso, proprio in quanto egli non può fare a meno di instaurare il procedimento, rivolgendosi ad un legale);

PQM

in accoglimento del ricorso, accerta che nella causa civile promossa davanti al Tribunale di Savona con atto di citazione notificato in data 12/10/2004, e definito con sentenza depositata in data 16/9/2009, è stato violato il diritto di [REDACTED] ad un processo di durata ragionevole, ai sensi dell'art. 6, § 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dell'art. 2, comma 1, L. n. 89/01;

condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di [REDACTED], della somma di €. 1.437,50, oltre interessi legali dalla data della domanda;

condanna il Ministero della Giustizia a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali dalla stessa complessivamente sostenute, spese in €. 25,12 per esposti, €. 298,00 per diritti ed €. 345,00 per onorari: il tutto, oltre successive occorrenze, rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.

dispone che il presente decreto sia comunicato, a cura della Cancelleria, ai sensi dell'art. 5 L. 89/2001.

Torino, 19/1/2011

IL PRESIDENTE

(dott. Giorgio RICCOMAGNO)

IL CONSIGLIERE EST.

(dott. Enrico DELLA FINA)

DEPOSITAT nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino, il 17 FEB 2011

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Funzionario Giudiziario
SANTOSTEFANO TORINATO

CORTE D'APPELLO DI TORINO
CANCELLERIA CENTRALE CIVILE

1° UFFICIO DELLE ENTRATE di TORINO - SEZ. ATTI GIUDIZIARI

REGISTRATO IL: 22-03-2011 N. 5467 M.E.

A debito €. 158,00 Art. Vol.

Camp. C. Art.

4 APR 2011

Assistente Giudiziario
PINO ROSA